



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **20:30** e seguenti nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettere d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO GIOVANNI ALESSIO** – SINDACO – e l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
ORO GIOVANNI ALESSIO	P
MARCOLONGO ROBERTA	P
ORO ANDREA	P
CHIOMENTO CLAUDIO	P
PATERNO CHIARA	P
CAPPELLARI DENIS	P
CESCHI FABIO	P
STONA FABIO	P
ORO IVANO	P
LUNARDI CARLO	P
MENEGATTI LUIGI	P
GHELLER SANTINO	P
ALBERTI GIACOMINO	A

Presenti 12 - Assenti 1

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'USO DEI BENI COMUNALI

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'USO DEI BENI COMUNALI

Propone l'Assessore al Patrimonio Chiomento Claudio, relazionando quanto segue.

VISTO il testo vigente del Regolamento sull'Uso dei Beni Comunali approvato con deliberazione di C.C. n° 8 del 14.02.1962 e modificato con deliberazione di C.C. n° 33 del 10.11.2008;

RISCONTRATO che la regolamentazione dell'assegnazione del legname ad uso fabbisogno non risulta attualmente molto chiara e non è puntualmente aggiornata con le normative vigenti;

RITENUTO opportuno modificare l'attuale Regolamento sull'Uso dei Beni Comunali in modo da garantire ai cittadini aventi diritto il legittimo esercizio del diritto di fabbisogno per legname da opera;

CONSIDERATO, inoltre, che il Regolamento attuale non specifica chiaramente quali siano i diritti di uso civico dei residenti nel Comune e quali siano i criteri minimi per l'acquisizione di questi diritti;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

- 1) di modificare il vigente Regolamento sull'Uso dei Beni Comunali nella Sez. I dall'art.1 all'art. 13, nella Sez. II dagli art. 23 e 25, e nella Sez. III nell'art. 40, come segue [le parti modificate rispetto al testo vigente sono evidenziate in carattere corsivo].

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento ha il compito ed il fine di regolamentare la disciplina degli Usi Civici che spettano agli aventi diritto, residenti nel territorio del Comune di Foza.

Gli Usi Civici sono di seguito identificati in:

- a) *legnatico*
- b) *di pascolo*
- c) *di erbatico*
- d) *di assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno".*

Gli aventi diritto di uso civico sono:

- *tutti i cittadini residenti nel Comune di Foza sin dalla nascita;*
- *coloro che ottengano la residenza nel Comune di Foza acquisiranno il diritto di Uso Civico dopo dieci anni di comprovata e continuativa residenza nello stesso;*
- *i nativi di Foza, che facciano ritorno nel Comune, invece, acquisiranno immediatamente il diritto di Uso Civico;*

- *le associazioni regolarmente costituite, riconosciute dal Comune di Foza ed iscritte nel registro delle associazioni comunali.*

REGOLAMENTO SULL'USO DEI BENI COMUNALI

Art. 1 – I proprietari di fabbricati siti nel territorio del Comune di Foza, *aventi diritto di uso civico*, che desiderino ottenere l'assegnazione di legname per la manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti strutturali dei loro immobili, debbono inoltrare motivata domanda al Comune, limitando comunque la richiesta ad un quantitativo massimo di MC. 12.

Eguale facoltà è concessa anche a tutti coloro che vogliono costruire nell'ambito del Comune di Foza fabbricati nuovi o che vogliono ricostruire fabbricati già esistenti o portare loro variazioni di notevole entità. In tali casi, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sulle opere da eseguirsi, nonché dai relativi disegni e computi metrici *a firma di un tecnico abilitato*.

Non è concessa l'assegnazione di legname d'uso per la costruzione di mobilio, attrezzi rurali ecc...

Dette assegnazioni saranno denominate "fabbisogni" e saranno concesse gratuitamente ai richiedenti aventi diritto.

All'assegnatario del legname ad uso "fabbisogno" non verrà fatta altra assegnazione di legname d'opera in forma gratuita per 10 anni, salvo casi di calamità.

Tutte le domande di assegnazione di legname da opera dovranno essere inoltrate dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno.

In caso di fabbricati distrutti o danneggiati da incendi, abbondanti nevicate, alluvioni od altro sinistro, il legname strettamente necessario per la ricostruzione potrà concedersi in qualsiasi periodo dell'anno, ancorché la domanda dovesse essere presentata diversamente da quanto stabilito al *comma precedente*. Ciò, inteso, osservando le formalità dettate dal presente regolamento.

Art. 3 – Chiusa l'epoca delle domande, e quindi nel mese di *maggio*, *apposita commissione composta da un assessore delegato dal Sindaco, dal tecnico incaricato al Servizio Urbanistica del Comune e dalla Guardia Boschiva comunale*, verificherà presso i singoli richiedenti la vera necessità degli assegni e l'uso per il quale viene chiesto il legname, riferendone per iscritto all'Amministrazione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 4, comma 2 - In caso di dolo accertato, si provvederà al sequestro del materiale eventualmente rinvenuto ed alla applicazione dell'ammenda di € 50,00 per ogni MC di legname *richiesto indebitamente*, nonché all'esclusione per anni cinque dal diritto di chiedere legname di uso civico.

Art. 5 – Delle richieste pervenute all'Ufficio protocollo Comunale entro il *30 aprile*, verranno compilati due separati elenchi:

1° - *nel quale verranno comprese tutte le domande rispondenti ai requisiti di "fabbisogno" di cui all'art.1, le quali saranno conservate su apposito registro;*

2° - *nel quale verranno comprese tutte le domande non rispondenti ai requisiti di "fabbisogno", le quali saranno denominate "piccole concessioni". Nell'elenco delle "piccole concessioni", saranno ricomprese tutte le domande per l'assegnazione di legname da opera non necessario alla manutenzione, costruzione o ristrutturazione delle parti strutturali della primaria abitazione o delle sue pertinenze (es. pali per recinzioni, tavolame*

per perlinature ecc...), e tutte le richieste di legname da opera di chi sia già stato assegnatario di “fabbisogno” nei 10 anni precedenti.

Anche le richieste di piccole concessioni, dovranno essere corredate da una breve relazione giustificante l'intervento e da un computo metrico redatto dal richiedente.

Gli elenchi così disposti, verranno consegnati alla Commissione di cui all'art. 3, la quale provvederà per i provvedimenti di sua competenza entro il 31 maggio.

Art. 6 – Prima dell'assegnazione del legname ai richiedenti da parte della Guardia Boschiva Comunale, la Giunta Comunale provvederà a stabilire i prezzi di cessione del legname destinato alle “piccole concessioni”. La Guardia Boschiva comunale provvederà ad espletare tutte le formalità amministrative riguardanti le relazioni di taglio, che dovranno essere approvate dal S.F.R. di Vicenza.

Art. 7 – I richiedenti dell'assegnazione di legname ad uso fabbisogno potranno chiedere di ottenere il corrispettivo in denaro della quantità di legname richiesto. Detto corrispettivo, sarà calcolato in base al prezzo unitario di vendita di un lotto ordinario, individuato a tale scopo dalla Giunta Comunale, contemporaneamente alla determinazione dei prezzi di cessione del legname destinato alle “piccole concessioni”. Le rimanenze derivanti dalla vendita del lotto individuato allo scopo, al netto delle assegnazioni dei fabbisogni, sarà utilizzato nell'economia generale del Comune.

A coloro che invece preferiscano ottenere l'assegnazione di legname da opera, lo stesso sarà assegnato dalla Guardia Boschiva Comunale nei luoghi da essa ritenuti più idonei.

Il taglio e l'esbosco del legname eventualmente assegnato, dovrà essere eseguito sotto la direzione di personale abilitato e munito obbligatoriamente di patentino di idoneità forestale, che dovrà obbligatoriamente essere presentato all'Ufficio Patrimonio comunale prima dell'inizio dei lavori di esbosco.

Alle associazioni aventi diritto sarà concesso solamente un contributo in danaro come previsto al primo capoverso.

Art. 8 - è abrogato il 2° capoverso

Art. 9 – Inteso che la procedura di cui all'art. 7 possa svolgersi nel giro di mesi tre, e cioè entro il 31 agosto, il taglio delle piante, l'allestimento ed il trasporto dovranno compiersi entro il 31 ottobre, dopo di che, fino al 1° aprile dell'anno successivo, il bosco rimane chiuso, fatto salvo i casi di cui all'ultimo capoverso dell'art.1.

Art. 10 – è abrogato

Art. 11 – L'assegnazione del quantitativo di legname richiesto, stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio, costituisce il solo documento valido per l'autorizzazione al taglio delle piante.

In detto provvedimento saranno indicati: le generalità dell'assegnatario, il luogo di assegnazione, la tipologia del materiale assegnato ed il numero delle piante assegnate.

Art. 12 – Solo il legname preventivamente martellato ed indicato nel provvedimento di autorizzazione potrà essere tagliato ed allestito dal concessionario.

Prima del trasporto il legname dovrà essere infine misurato dalla Guardia Boschiva Comunale e recare il martello forestale.

Art. 13 – Nei riguardi dei responsabili del taglio, allestimento ed eventuale trasporto di piante resinose di proprietà comunale, e non contrassegnate come al precedente art. 12, verranno adottati provvedimenti *sanzionatori previsti dall'art. 16 della legge 3/2003*, salva l'applicazione di speciali disposizioni in materia forestale.

SEZIONE III

Art. 23 – *“Delle richieste pervenute entro il 30 aprile verrà disposto un elenco, nel quale verranno annotate le quantità, la tipologia ed il luogo di assegnazione della legna da ardere.”*

Art. 25 – La vendita ed il commercio del legname da fuoco concesso dal Comune in base al presente regolamento sono vietati. A carico dei contravventori, verrà applicata l'ammenda di € 30,00 per ogni q.le di legname venduto.

SEZIONE V

Art. 40. – *è abrogato*

Foza, lì 19-07-2010

L'Assessore al Patrimonio
f.to Chiomento Claudio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, reso dall'Assessore delegato – Responsabile del Servizio Patrimonio giusta D.G.C. n. 74 del 16.10.2009:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, li 19-07-2010

L'Assessore delegato –
Responsabile del Servizio Patrimonio
f.to Chiomento Claudio

Il Sindaco comunica il ritiro dell'ottavo punto all'o.d.g., avente ad oggetto "Integrazione propria deliberazione n. 40 del 27.11.2009, avente ad oggetto «Approvazione limiti e modalità applicative degli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 08.07.2009, n. 14 (c.d. Piano casa) »", per difetto d'istruttoria, con rinvio dell'esame della relativa proposta alla prossima seduta consiliare.

I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l'esame del nono punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "Modifiche al regolamento sull'uso dei beni comunali".

L'Assessore al Patrimonio Chiomento Claudio relaziona sulla proposta di deliberazione in esame, illustrando le modifiche proposte al vigente regolamento sull'uso dei beni comunali. In particolare, sottolinea la definizione in premessa dei titolari di diritto di uso civico:

- tutti i cittadini residenti nel Comune di Foza sin dalla nascita;
- coloro che ottengano la residenza nel Comune di Foza, che acquisiranno diritto di uso civico dopo dieci anni di comprovata e continuativa residenza nello stesso;
- i nativi di Foza, che facciano ritorno nel Comune, che, invece, acquisiranno immediatamente il diritto di uso civico;
- le associazioni regolarmente costituite, riconosciute dal Comune di Foza ed iscritte nel registro delle associazioni comunali.

Inoltre, si sottolinea la novità della possibilità, in sede di assegnazione di fabbisogno, di ottenere il corrispettivo in denaro in luogo della quantità di legname. Altresì, a fronte dell'ottenimento di certificazione forestale da parte del Comune, si è stabilito che, per quanti intendano ottenere l'assegnazione di legname d'opera, il taglio e l'esbosco debba essere eseguito da soggetti muniti di apposito patentino di idoneità forestale.

Il Sindaco sottolinea la novità del principio introdotto nella rinnovata formulazione dell'art. 7, circa la possibilità per i richiedenti dell'assegnazione di legname ad uso fabbisogno di ottenere il corrispettivo in denaro realizzato dalla vendita del lotto in luogo della quantità di legname richiesto. Inoltre, l'assegnatario di legname dovrà dimostrare l'effettivo utilizzo del legname.

Il Sindaco cede la parola ai consiglieri per la formulazione di interventi.

Interviene il consigliere Menegatti Luigi: la regolamentazione degli usi civici è un fatto sicuramente positivo ma va comunque trattata con cognizione di causa. La proposta di deliberazione in esame può sicuramente essere migliorata: come cappello si potrebbe inserire un preciso richiamo alla proprietà collettiva, in sintonia con la tradizione storica locale e in richiamo alla natura di bene comune degli usi civici. In sede di enunciazione di usi civici, è contestabile la tipizzazione dei medesimi (legnativo, di pascolo, di erbatico, di assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno"). Siamo, sicuri che gli usi civici siano solo quelli indicati? Meglio sarebbe stato definire il concetto di uso civico con una formula aperta e con alcune esemplificazioni, che, tuttavia, non esauriscono le possibili manifestazioni dello stesso diritto di uso civico. Inoltre, è contestabile che l'uso civico sia acquisibile da parte dei nuovi residenti dopo dieci anni; qual è il ragionamento alla base? Inoltre, come si può stabilire la comprovata e continuativa residenza? Ancora, è criticabile il concetto di monetizzazione del fabbisogno. L'utilizzo dell'uso civico corrisponde a diritti ancestrali insiti nella comunità locale; la concessione di legname va mantenuta come tale, a prescindere dal fatto che, poi, nella sostanza, l'assegnatario provveda eventualmente alla cessione. Si introduce, qui, invece un concetto di mercificazione dell'uso civico non in sintonia con la tradizione ed esteticamente non apprezzabile.

L'Assessore Chiomento Claudio sottolinea che la possibilità di ottenere in alternativa l'equivalente in denaro viene incontro alle esigenze di cittadini assegnatari di fabbisogno non in possesso della necessaria cognizione ed esperienza per le attività di taglio ed esbosco. Inoltre, va ricordato che tutti coloro che procedono al taglio devono essere muniti di patentino forestale, alla luce delle prescrizioni imposte dalla certificazione forestale recentemente ottenuta; chiaramente, il patentino non è alla portata di tutti.

Il Sindaco, circa l'assegnazione dell'equivalente in denaro, fa presente i risultati positivi dell'applicazione del principio nell'esperienza pluridecennale del Consorzio Usi Civici di Rotzo, S. Pietro e Pedescala. Il regolamento sull'uso dei beni comunali risale al 1962; stasera se ne propone un miglioramento. Ben vengano ulteriori futuri miglioramenti. Va difeso il principio della gratuità del legname, così come è positiva l'introduzione di un lasso temporale di residenza continuativa per l'acquisizione del diritto di uso civico. La proposta dell'Assessore al Patrimonio è nel complesso positiva e per alcuni aspetti utilmente innovativa.

Non constando ulteriori interventi, il Sindaco dichiara aperta la votazione.

In sede di dichiarazione di voto, il consigliere Menegatti Luigi dichiara il voto contrario del gruppo consiliare "Nuovo Futuro per Foza", perché in questa sede non si è manifestata la necessaria apertura sull'argomento da parte della maggioranza consiliare per un miglioramento del testo regolamentare.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti n. 12.

Favorevoli n. 9 - Contrari n. 3 (Lunardi, Menegatti, Gheller).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9 - contrari n. 3 (Lunardi, Menegatti, Gheller), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di modificare il vigente Regolamento sull'Uso dei Beni Comunali nella Sez. I dall'art.1 all'art. 13, nella Sez. II dagli art. 23 e 25, e nella Sez. III nell'art. 40, come segue [le parti modificate rispetto al testo vigente sono evidenziate in carattere corsivo]:

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento ha il compito ed il fine di regolamentare la disciplina degli Usi Civici che spettano agli aventi diritto, residenti nel territorio del Comune di Foza.

Gli Usi Civici sono di seguito identificati in:

- e) legnatico*
- f) di pascolo*
- g) di erbatico*
- h) di assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno".*

Gli aventi diritto di uso civico sono:

- *tutti i cittadini residenti nel Comune di Foza sin dalla nascita;*
- *coloro che ottengano la residenza nel Comune di Foza acquisiranno il diritto di Uso Civico dopo dieci anni di comprovata e continuativa residenza nello stesso;*
- *i nativi di Foza, che facciano ritorno nel Comune, invece, acquisiranno immediatamente il diritto di Uso Civico;*
- *le associazioni regolarmente costituite, riconosciute dal Comune di Foza ed iscritte nel registro delle associazioni comunali.*

REGOLAMENTO SULL'USO DEI BENI COMUNALI

Art. 1 – I proprietari di fabbricati siti nel territorio del Comune di Foza, aventi diritto di uso civico, che desiderino ottenere l'assegnazione di legname per la manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti strutturali dei loro immobili, debbono inoltrare motivata domanda al Comune, limitando comunque la richiesta ad un quantitativo massimo di MC. 12.

Eguale facoltà è concessa anche a tutti coloro che vogliono costruire nell'ambito del Comune di Foza fabbricati nuovi o che vogliono ricostruire fabbricati già esistenti o portare loro variazioni di notevole entità. In tali casi, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sulle opere da eseguirsi, nonché dai relativi disegni e computi metrici *a firma di un tecnico abilitato*.

Non è concessa l'assegnazione di legname d'uso per la costruzione di mobilio, attrezzi rurali ecc...

Dette assegnazioni saranno denominate "fabbisogni" e saranno concesse gratuitamente ai richiedenti aventi diritto.

All'assegnatario del legname ad uso "fabbisogno" non verrà fatta altra assegnazione di legname d'opera in forma gratuita per 10 anni, salvo casi di calamità.

Tutte le domande di assegnazione di legname da opera dovranno essere inoltrate dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno.

In caso di fabbricati distrutti o danneggiati da incendi, abbondanti nevicate, alluvioni od altro sinistro, il legname strettamente necessario per la ricostruzione potrà concedersi in qualsiasi periodo dell'anno, ancorché la domanda dovesse essere presentata diversamente da quanto stabilito al *comma precedente*. Ciò, inteso, osservando le formalità dettate dal presente regolamento.

Art. 3 – Chiusa l'epoca delle domande, e quindi nel mese di *maggio*, *apposita commissione composta da un assessore delegato dal Sindaco, dal tecnico incaricato al Servizio Urbanistica del Comune e dalla Guardia Boschiva comunale*, verificherà presso i singoli richiedenti la vera necessità degli assegni e l'uso per il quale viene chiesto il legname, riferendone per iscritto all'Amministrazione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 4, comma 2 - In caso di dolo accertato, si provvederà al sequestro del materiale eventualmente rinvenuto ed alla applicazione dell'ammenda di € 50,00 per ogni MC di legname *richiesto indebitamente*", nonché all'esclusione per anni cinque dal diritto di chiedere legname di uso civico.

Art. 5 – Delle richieste pervenute all'Ufficio protocollo Comunale entro il *30 aprile*, verranno compilati due separati elenchi:

1° - nel quale verranno comprese tutte le domande rispondenti ai requisiti di "fabbisogno" di cui all'art.1, le quali saranno conservate su apposito registro;

*2° - nel quale verranno comprese tutte le domande **non** rispondenti ai requisiti di "fabbisogno", le quali saranno denominate "piccole concessioni". Nell'elenco delle "piccole concessioni", saranno ricomprese tutte le domande per l'assegnazione di legname da opera non necessario alla manutenzione, costruzione o ristrutturazione delle parti strutturali della primaria abitazione o delle sue pertinenze (es. pali per recinzioni, tavolame per perlinature ecc...), e tutte le richieste di legname da opera di chi sia già stato assegnatario di "fabbisogno" nei 10 anni precedenti.*

Anche le richieste di piccole concessioni, dovranno essere corredate da una breve relazione giustificante l'intervento e da un computo metrico redatto dal richiedente.

Gli elenchi così disposti, verranno consegnati alla Commissione di cui all'art. 3, la quale provvederà per i provvedimenti di sua competenza *entro il 31 maggio*.

Art. 6 – *Prima dell'assegnazione del legname ai richiedenti da parte della Guardia Boschiva Comunale, la Giunta Comunale provvederà a stabilire i prezzi di cessione del legname destinato alle "piccole concessioni". La Guardia Boschiva comunale provvederà ad*

espletare tutte le formalità amministrative riguardanti le relazioni di taglio, che dovranno essere approvate dal S.F.R. di Vicenza.

Art. 7 – I richiedenti dell’assegnazione di legname ad uso fabbisogno potranno chiedere di ottenere il corrispettivo in denaro della quantità di legname richiesto. Detto corrispettivo, sarà calcolato in base al prezzo unitario di vendita di un lotto ordinario, individuato a tale scopo dalla Giunta Comunale, contemporaneamente alla determinazione dei prezzi di cessione del legname destinato alle “piccole concessioni”. Le rimanenze derivanti dalla vendita del lotto individuato allo scopo, al netto delle assegnazioni dei fabbisogni, sarà utilizzato nell’economia generale del Comune.

A coloro che invece preferiscano ottenere l’assegnazione di legname da opera, lo stesso sarà assegnato dalla Guardia Boschiva Comunale nei luoghi da essa ritenuti più idonei.

Il taglio e l’esbosco del legname eventualmente assegnato, dovrà essere eseguito sotto la direzione di personale abilitato e munito obbligatoriamente di patentino di idoneità forestale, che dovrà obbligatoriamente essere presentato all’Ufficio Patrimonio comunale prima dell’inizio dei lavori di esbosco.

Alle associazioni aventi diritto sarà concesso solamente un contributo in danaro come previsto al primo capoverso.

Art. 8 - è abrogato il 2° capoverso

Art. 9 – Inteso che la procedura di cui all’art. 7 possa svolgersi nel giro di mesi tre, e cioè entro il 31 agosto, il taglio delle piante, l’allestimento ed il trasporto dovranno compiersi entro il 31 ottobre, dopo di che, fino al 1° aprile dell’anno successivo, il bosco rimane chiuso, fatto salvo i casi di cui all’ultimo capoverso dell’art.1.

Art. 10 – è abrogato

Art. 11 – L’assegnazione del quantitativo di legname richiesto, stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio, costituisce il solo documento valido per l’autorizzazione al taglio delle piante.

In detto provvedimento saranno indicati: le generalità dell’assegnatario, il luogo di assegnazione, la tipologia del materiale assegnato ed il numero delle piante assegnate.

Art. 12 – Solo il legname preventivamente martellato ed indicato nel provvedimento di autorizzazione potrà essere tagliato ed allestito dal concessionario.

Prima del trasporto il legname dovrà essere infine misurato dalla Guardia Boschiva Comunale e recare il martello forestale.

Art. 13 – Nei riguardi dei responsabili del taglio, allestimento ed eventuale trasporto di piante resinose di proprietà comunale, e non contrassegnate come al precedente art. 12, verranno adottati provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 16 della legge 3/2003, salva l’applicazione di speciali disposizioni in materia forestale.

SEZIONE III

Art. 23 – “Delle richieste pervenute entro il 30 aprile verrà disposto un elenco, nel quale verranno annotate le quantità, la tipologia ed il luogo di assegnazione della legna da ardere.”

Art. 25 – La vendita ed il commercio del legname da fuoco concesso dal Comune in base al presente regolamento sono vietati. A carico dei contravventori, verrà applicata l'ammenda di € 30,00 per ogni q.le di legname venduto.

SEZIONE V

Art. 40. – *è abrogato*

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

IL SINDACO
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:
 pubblicazione all'albo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa
 Economico - Finanziaria
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **207**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **11.08.2010**.

Il Messo Comunale
f.to Turata Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì **06.09.2010**

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Borsato dott. Gianandrea